



# COMUNE DI ALTIDONA

PROVINCIA DI FERMO

Largo Municipale, 1 – 63824 ALTIDONA (FM) – Tel. 0734/936353 – Fax 0734/936418

C.F. 81000890442 – Partita I.V.A. 00356990440 – Sito web: [www.altidona.net](http://www.altidona.net)

Prot.n.0003244 del 30/04/2019

## ORDINANZA

**Oggetto: STAGIONE BALNEARE 2019 - ORDINANZA SINDACALE INIZIALE INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE MARINO – COSTIERE NON DESTINATE ALLA BALNEAZIONE**

### IL SINDACO

VISTA la vigente normativa in materia:

- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*”;
- D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 “*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*”;
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 “*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*”;
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Risorse Ambientali della Regione Marche n. 204 del 26/10/2010, con cui si sono individuate le acque di balneazione ai sensi del D. Lgs. n. 116/08 del D.M. 30 marzo 2010;

VISTA la Legge n. 185 del 12 giugno 1993 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione*”, relativa all’attuazione del programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico - sanitarie;

VISTA la DGR Marche n.497 del 29/04/2019;

VISTO l’art. 650 del Codice Penale;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

VISTA la Legge n. 241/1990 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

VISTO lo Statuto Comunale;

PREMESSO che, fra le competenze comunali di cui all'articolo 5, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 116/2008, c'è quella di delimitare, prima dell'inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione e le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale, garantendo, altresì, un'adeguata informazione al pubblico (art. 15 del D. Lgs. n. 116/2008);

PRESO ATTO che, la Regione Marche, con propria DGR n.497 del 29/04/2019 già citata, ha stabilito che la stagione balneare inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre per le acque marino costiere e dolci degli invasi artificiali e va dal 30 giugno 2019 al 9 settembre 2019 per le acque fluviali balneari;

PREMESSO che, sempre nella medesima D.G.R. di cui sopra, la Regione Marche:

o ha dato attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, fornendo i seguenti elenchi:

- acque di balneazione (BW) con propria classificazione;
- punti di campionamento delle BW;
- BW con divieto permanente di balneazione (YP);
- BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (sia di breve durata IBD, sia per tempi superiori alle 72 ore - YT);
- punti di campionamento per il monitoraggio di sorveglianza algale;

o all'allegato E, ha dato indicazioni ed indirizzi da seguire nella prossima stagione balneare a cura dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e dei Comuni balneari;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VERIFICATO che lungo il tratto di costa appartenente al Comune di Altidona

si trovano la foce del fiume Aso e l'immissione in mare del Fosso San Biagio, per cui è necessario non adibire alla balneazione le acque prospicienti tali tratti di costa per motivi di sicurezza e si trovano anche alcune BW per le quali è necessario disporre il divieto permanente di balneazione (YP), come da paragrafo F tabella a) della D.G.R. n.497 del 29/04/2019;

RILEVATO che il bene giuridico oggetto di tutela della presente ordinanza è la salute pubblica, in un'ottica di prevenzione dei pericoli sottesi;

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

RITENUTO necessario provvedere adeguatamente alla rimozione di ogni fonte di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, provvedendo ad escludere dalla balneazione lo/gli specchio/i d'acqua di mare di che trattasi;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

### ORDINA

1. per le ragioni sopra espresse, di **NON DESTINARE ALLA BALNEAZIONE, per tutta la durata della stagione balneare corrente**, le acque marino – costiere corrispondenti ai tratti individuati come segue

#### **1.1.per motivi di sicurezza:**

1.1.1. Foce del Fiume Aso, prospiciente al tratto compreso fra:

l'acqua di balneazione IT 011109001001 ( 253 m a Nord foce Fiume Aso)

al confine Comunale Pedaso/Altidona (foce Fiume Aso)

COORDINATE INIZIO FOCE		COORDINATE FINE FOCE		LUNGHEZZA TRATTO (m)
Lat.43,1053	Long. 13,8413	Lat. 43,103334	Long. 13,841671	253 m

precisando che non saranno svolti gli accertamenti qualitativi delle acque marine di cui ai punti precedenti e non saranno previste attività di controllo e tutela dei bagnanti sulle suddette acque, in quanto non adibite alla balneazione;

2. che **SIA ADIBITO ALLA BALNEAZIONE** tutto il tratto di costa di competenza comunale, ad eccezione del tratto di cui al punto 1.1, di cui sopra, solo sulla base dell'esito favorevole delle analisi compiute dal competente servizio provinciale ARPAM nel mese di APRILE antecedente l'apertura della stagione balneare corrente;

### ORDINA ALTRESÌ

- o che sulle aree demaniali soggette al divieto di balneazione sia apposta e mantenuta, per tutta la durata della stagione balneare, a cura del Responsabile Servizio Ambiente, e dei concessionari di spiaggia per le aree in concessione, adeguata cartellonistica, finalizzata ad informare correttamente i cittadini e i bagnanti riguardo alle misure di gestione adottate ed ai rischi sanitari associati alla fruizione di tali acque di non balneazione;

- che tale cartellonistica sia mantenuta integra e ripristinata o sostituita, qualora fosse oggetto di atti vandalici che ne causino il danneggiamento o la rimozione;

### DISPONE

- che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito web del Comune di Altidona;
- che la presente ordinanza venga notificata ai concessionari di spiaggia;
- che il presente atto, a cura del Servizio Ambiente, sia inviato a mezzo PEC, anticipandolo via e-mail, ai seguenti indirizzi:

DESTINATARIO	PEC	E-MAIL
Ministero della Salute	<a href="mailto:dgprev@postacert.sanita.it">dgprev@postacert.sanita.it</a>	<a href="mailto:acque.balneazione@sanita.it">acque.balneazione@sanita.it</a>
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	<a href="mailto:dgsta@pec.minambiente.it">dgsta@pec.minambiente.it</a>	
Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa	<a href="mailto:regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it">regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it</a>	<a href="mailto:balneazione@regione.marche.it">balneazione@regione.marche.it</a>
ARPAM	<a href="#">Al dipartimento provinciale di competenza</a> <a href="mailto:arpam.dipartimentofermo@emarche.it">arpam.dipartimentofermo@emarche.it</a> <a href="mailto:arpam.dipartimentoascoli@emarche.it">arpam.dipartimentoascoli@emarche.it</a>	<a href="mailto:arpam.direzionegenerale@ambiente.marche.it">arpam.direzionegenerale@ambiente.marche.it</a>
ASUR	<a href="#">All'Area Vasta di competenza</a> <a href="mailto:areavasta4.asur@emarche.it">areavasta4.asur@emarche.it</a>	<a href="mailto:diramministr.asur@sanita.marche.it">diramministr.asur@sanita.marche.it</a>
Capitaneria di Porto Ufficio Locale Marittimo	<a href="mailto:cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it">cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it</a>	<a href="mailto:portosangiorgio@guardiacostiera.it">portosangiorgio@guardiacostiera.it</a>

- che gli Organi di Controllo preposti dalla normativa vigente verifichino l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza;

### INFORMA

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;

- che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dall'anzidetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
- che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa competente è l'Area Lavori Pubblici e Ambiente ed il responsabile del procedimento è la Sig.ra Tomassetti Morena reperibile al n. 0734-936353 - email [lavoripubblici@altidona.net](mailto:lavoripubblici@altidona.net).

IL SINDACO

f.to Dott.ssa Giuliana Porrà